

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Procoli, alla pubblica udienza del 25.10.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra

D.M.,

assistito e difeso dall'Avv. G.M.

Contro

M.G..

assistito e difeso dall'avv.to M.B. dando lettura delle concise

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18/4/2003 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze di M.G., titolare 1 della omonima ditta, per il periodo dal 15.3.2000 al 30.11.2001, che il proprio rapporto di lavoro era stato regolarizzato solo a decorrere dal 12.4.2000, che la ditta resistente svolgeva attività di assemblaggio di fusti in legno e che esso ricorrente era stato inquadrato come assemblatore, livello D del CCNL settore Legno Imprese Artigiane; di avere lavorato dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 7,00 alle ore 13,00 ed il pomeriggio dalle ore 14.20 alle ore 17.30 ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00; di avere lavorato per un numero di giornate e di ore superiore a quello indicato dalle buste paga; che in ogni caso ad esso ricorrente era stata corrisposta una retribuzione nettamente inferiore a quella dovuta in base alla normativa collettiva di settore ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost.; che il trattamento di fine rapporto gli era stato corrisposto solo in parte, posto che non aveva potuto portare all'incasso l'assegno di Euro 516,45 relativo al pagamento della seconda tranche; tanto premesso chiedeva: la condanna del M. al pagamento in proprio favore della somma di Euro 12.551,19, per le causali di cui in ricorso, oltre rivalutazione ed interessi; nonché la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal 15.3.2000 all'11.4.2000. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.

M.G.. si costituiva tempestivamente in data 24.6.2004, eccependo in via preliminare la improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento dell'atto introduttivo; quindi la nullità dell'atto introduttivo e deducendo, nel merito, la infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

Espletata l'istruttoria, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Innanzitutto è da dire che vanno respinte entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla prima, il procedimento è stato sospeso proprio per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, quindi è stato riassunto; quanto alla seconda la giurisprudenza ha costantemente affermato che "Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto.....sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa" (tra le altre, Cass. n. 16855/2003).

In particolare, per le controversie in materia di spettanze retributive, con riguardo alla rilevanza della formulazione di conteggi analitici nonché della indicazione del contratto collettivo applicabile, la Suprema corte si è espressa nel senso che nullità deve essere esclusa "...allorché l'attore abbia, indicato..... il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici" (tra le altre Cass. n. 11318/1994).

Orbene in applicazione dei suddetti principi la eccezione di nullità del ricorso è destituita di fondamento avendo il ricorrente specificato gli elementi di fatto indicati dalla Suprema corte. Passando all'esame del merito, valgono le seguenti considerazioni. La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione "... qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3)" (vd. Cass. n. 26985 - 2009).

Ne deriva che appare fondata la pretesa del ricorrente per la somma di Euro 516,45, quale importo a saldo non corrisposto sul dovuto complessivo per trattamento di fine rapporto di Euro 1.264,32. Ed invero da un lato vi è la circostanza non contestata della impossibilità per il ricorrente di negoziare l'assegno consegnatogli dal M., dall'altro che l'eccezione di pagamento sollevata dal resistente si fonda sulla mera sottoscrizione dell'ultima busta paga, sottoscrizione che non riportando neanche la dicitura "per quietanza" certamente non è idonea a comprovare alcun pagamento.

Per il resto al domanda va respinta.

Ritiene infatti questo giudice che all'esito della espletata istruttoria non possa ritenersi provato né l'ulteriore periodo di lavoro asseritamente non regolarizzato, né il diritto del ricorrente allo straordinario.

Sul punto, infatti, le dichiarazioni di entrambi i testimoni appaiono del tutto generiche. Il teste A. ha infatti affermato prima che i dipendenti della ditta M., lavoravano per otto ore al giorno e che "...

ogni tanto capitava che facevamo l'ora in più .."; quindi ha aggiunto di non sapere gli orari del sabato perché lui non lavorava in quella giornata, per poi confermare genericamente gli orari indicati nel capitolo n. 6 dal ricorrente; il teste L., poi, ha affermato di non sapere nulla circa gli orari di lavoro del D.

Orbene è evidente il difetto di prova, sia con riguardo alla retrodatazione del rapporto che con riguardo allo straordinario, sul quale va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui "... è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. 1 settembre 1995 n. 9231 e 21 gennaio 1993 n. 739) (Cass. 3714/2009).

Né può sopperire alla evidenziata lacuna probatoria la mancata risposta del resistente all'interrogatorio deferitogli.

Alla luce delle suesposte considerazioni la domanda va accolta limitatamente alla somma di Euro 516,45, a titolo di t.f.r. non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Atteso il parziale accoglimento, le spese processuali vanno compensate per metà, mentre la seconda metà segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Pronunciando sulla domanda proposta da D.M. nei confronti di M.G., con ricorso presentato in data 18.4.2003, così provvede;

accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna M.G.. al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 516,45, oltre interessi e rivalutazione;

Condanna la società resistente alla rifusione della metà delle spese processuali che liquida per l'intero in Euro 2.100,00 oltre accessori di legge e di tariffa, dichiara compensata l'altra metà.

Così deciso in Bari il 25 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.